



ANDREA
STICCHI DAMIANI
STUDIO LEGALE

Brindisi, 10 marzo 2026

Spett.le

PROVINCIA DI BRINDISI

Area 4 – Ambiente e Mobilità

Settore Ambiente

provincia@pec.provincia.brindisi.it

Via Annibale De Leo, 3 – 72100 Brindisi (BR)

e p.c.

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Sviluppo Economico

Sezione Transizione Energetica

Servizio Energia e Fonti Alternative e

Rinnovabili

ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

servizio.energie rinnovabili@pec.rupar.puglia.it

dipartimento.sviluppoeconomico@pec.rupar.puglia.it

Corso Sidney Sonnino, 177 – 70121 Bari (BA)

COMUNE DI BRINDISI

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

ufficiourbanistica@pec.comune.brindisi.it

ufficiotecnico@pec.comune.brindisi.it

Piazza Matteotti, 1 – 72100 Brindisi (BR)

OGGETTO: *Realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (impianto agrivoltaico) sito nel comune di Brindisi (BR), di potenza nominale pari a 5,6252 MW* – **DIFFIDA AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ APOLLO BRINDISI S.R.L.**



Spettabile Provincia di Brindisi,
in nome e per conto della società **Apollo Brindisi–Gentile S.r.l.** (C.F. e P.IVA 03160010215) (di seguito la “**Società**” o la “**Scrivente**”), con sede legale in Viale della stazione, 8 Bolzano (BZ), CAP 39100, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il sottoscritto Avv. Andrea Sticchi Damiani (C.F.: STCNDR80E13I119J; P.E.C.: sticchidamiani.andrea@ordavvle.legalmail.it; FAX: 0832247893), con riferimento a quanto in oggetto, espone quanto segue.

Premesso che:

- i.* in data 5.09.2022, la Società ha presentato presso la Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia un’istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12, D.lgs. 387/2003 (l’“**Autorizzazione Unica**”) per la realizzazione di un progetto agrivoltaico di potenza nominale pari a 6.468,00 kWp e relative opere connesse nel Comune di Brindisi (BR) (di seguito, il “**Progetto**”);
- ii.* con provvedimento dirigenziale prot. n. 109 del 27.10.2022, il Progetto è stato altresì assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 e ss. del D. Lgs. 152/2006 (“**TUA**”) da codesta spett.le Provincia.
- iii.* in data 30.05.2023, con nota acquisita al prot. provinciale n. 18582, la Società ha depositato presso codesta spett.le Provincia istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del TUA (“**PAUR**”);
- iv.* all’esito dell’iter istruttorio, con verbale conclusivo di conferenza dei servizi del 24.05.2024 della Provincia di Brindisi (prot. n. 0018807 del 7.06.2024), il Progetto ha ottenuto **giudizio positivo di compatibilità ambientale** (condizionato alla presentazione di integrazioni documentali, debitamente trasmesse dalla Società in data 18.07.2024), nonché, **il decreto di Autorizzazione Unica**, rilasciato con Determinazione del Dirigente della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, prot. n. 00244 dell’8.10.2025, subordinandone l’efficacia alla condizione che

la Società attui le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del Comune territorialmente competente, in conformità all'Allegato 2 del D.M. 2010.

Considerato che:

- v.* con specifico riferimento alle **Misure di compensazione ambientale** da riconoscere al Comune di Brindisi (di seguito, anche solo il “**Comune**” o l’ “**Ente**”), in conformità al D.M. 10 settembre 2010, n. 219 (di seguito “**D.M. 2010**”), la Società, immediatamente dopo l’avvio del procedimento di PAUR e nel rispetto dei principi di leale collaborazione, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, ha avviato un confronto con l’Ente.

Nel corso del procedimento si sono susseguite plurime interlocuzioni con il Comune territorialmente competente e la Società ha provveduto a trasmettere diverse bozze di convenzione. Tuttavia, a tali comunicazioni non è mai seguito un formale riscontro in sede di Conferenza di Servizi.

- vi.* In particolare, a seguito della richiesta formulata dal Comune in data 12.12.2023, la Società ha prontamente revisionato la proposta relativa alle misure compensative, trasmettendone una nuova versione in data 19.01.2024. Tale bozza, tuttavia, è rimasta priva di riscontro formale, nonostante il successivo sollecito inviato dalla Società il 24.07.2025, con il quale è stata reiterata la disponibilità a un incontro in presenza in vista della conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica.
- vii.* Da ultimo, con nota del 12.12.2025 la Provincia ha chiesto alla Società e al Comune di Brindisi di fornire, entro dieci giorni, evidenza dell’approvazione delle misure compensative ai fini dell’adozione del PAUR. Al riguardo, la Società ha prontamente ritrasmesso al Comune la proposta di convenzione, sollecitando un riscontro formale. Solo in data 19.12.2025 il Comune ha fornito una prima risposta, disponendo a sua volta un termine di quindici giorni per eventuali integrazioni.
- viii.* Così, in data 22.12.25 la scrivente Società ha inviato alla Provincia un primo sollecito alla conclusione del procedimento e al rilascio del PAUR, evidenziando come la richiesta *sub* punto *vii*, oltre che oggettivamente impossibile da ottemperare nei

termini ivi indicati (anche alla luce degli adempimenti tecnici necessari per la sottoscrizione della convenzione), risulti inconferente e infondata.

Considerato altresì che:

- ix. ad oggi, a fronte del rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale e dell'Autorizzazione Unica, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione del Progetto in oggetto, la Società **attende unicamente l'emanazione del solo provvedimento finale di PAUR** da parte di codesta Spettabile Provincia, non essendo necessari ulteriori adempimenti e formalità;
- x. con nota A95EA7F|REG_PROT|16921/2026 del 28.01.2026, il Comune di Brindisi ha già formalmente confermato la propria piena disponibilità alla stipula della convenzione relativa alle misure di compensazione proposte dalla Scrivente, per un importo pari a 311.134,29 euro;
- xi. nonostante quanto evidenziato sopra, in seguito alla trasmissione di un secondo sollecito in data 29.01.2026 per il rilascio del PAUR relativo al Progetto in oggetto, la Provincia di Brindisi ha comunicato – per le vie brevi – che la nota del Comune *sub* punto x non sarebbe ritenuta sufficiente ai fini dell'adozione del provvedimento finale, richiedendo espressamente la sottoscrizione della convenzione relativa alle misure compensative di cui al D.M. 2010, sia da parte della Società sia del Comune, come condizione per il rilascio del suddetto provvedimento.

Visto che:

- xii. la richiesta avanzata dalla Provincia *sub* punto xi appare inconferente, non necessaria e priva di fondamento, giacché **le normative vigenti in materia di PAUR non subordinano il rilascio del provvedimento finale alla previa sottoscrizione della convenzione sulle misure di compensazione**, essendo sufficiente – ai fini della conclusione dell'istruttoria – la definizione delle stesse in sede procedimentale, come avvenuto.
- In particolare, si evidenzia che la sede naturale e tipica per la definizione del contenuto e della tipologia delle misure compensative a favore dei Comuni

interessati da impianti alimentati da fonti rinnovabili è la conferenza di servizi convocata ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica (tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, tra cui Cons. Stato nn. 6027/2025, 2346/2022 e 460/2022);

- xiii. a tal ultimo riguardo, si richiama quanto previsto dal paragrafo 14.15 del D.M. 2010, in base al quale: “*Le amministrazioni competenti **determinano in sede di riunione di conferenza di servizi** [per il rilascio dell'Autorizzazione Unica] **eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni**, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle presenti linee guida*”.
- xiv. A quanto sopra fa eco il paragrafo 2, lett. f) dell'Allegato 2 al D.M. 2010, seguito dall'entrata in vigore del nuovo testo unico in materia di fonti rinnovabili di cui al D.lgs. 190/2024, che prevede che “*le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune*”. Da ultimo, con l'entrata in vigore del nuovo testo unico in materia di fonti di energia rinnovabile, quanto precede è stato riflesso nel dettato normativo di cui all'art. 9, comma 10, lettera d) del decreto, ai sensi del quale l'Autorizzazione Unica reca l'indicazione delle “*compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni stabilite in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento*” come anche previsto al comma 2, primo periodo.
- xv. Si evidenzia altresì la pacifica giurisprudenza che ha confermato la natura endoprocedimentale del processo di definizione delle misure compensative, tra cui, in particolare TAR Sicilia-Catania, Sez. V, n. 1849/2023, secondo cui “*i provvedimenti comunali qui impugnati risultano adottati in violazione del D.M. del 2011 poiché: a) dispongono unilateralmente e al di fuori della conferenza dei servizi le misure compensative; [...] né in ogni caso contengono valutazioni effettuate in seno alla conferenza di servizio rilevabili nell'ambito del provvedimento autorizzatorio*”.

xvi. Inoltre, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, L. 241/1990 la conferenza di servizi viene conclusa dall'amministrazione procedente *"sulla base delle posizioni prevalenti"* espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza e che l'eventuale silenzio serbato da qualsivoglia amministrazione equivale ad "assenso senza condizioni". Ne consegue che, laddove nel corso del procedimento sia stato discusso il contenuto delle misure compensative da riconoscere in favore del Comune (o dei Comuni) territorialmente competente, il silenzio di quest'ultimo attraggia anche gli aspetti inerenti alla definizione delle misure compensative.

Visto altresì che:

- xvii. il quadro normativo e regolamentare sopra descritto non impone che, ai fini del rilascio del PAUR, nell'ambito del procedimento autorizzativo si pervenga alla stipula della convenzione per la realizzazione delle misure compensative. Ciò che è richiesto, infatti, è solamente che siano definite con chiarezza il perimetro e i contenuti essenziali delle misure compensative, in conformità alle linee guida di cui all'Allegato 2 del D.M. 2010, nell'ambito di un confronto procedimentale (i.e., la conferenza di servizi) che coinvolga non solo le future parti dell'accordo, ma anche l'ente competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica nonché le altre amministrazioni coinvolte;
- xviii. è pacifico che la definizione di dettaglio di un accordo in forma contrattuale attiene tipicamente alla fase esecutiva dei progetti di energia rinnovabile.

Considerato inoltre che:

- xix. nel caso in esame, le misure compensative sono già state definite nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica svoltosi mediante conferenza dei servizi ex artt. 14 e ss. della L. 241/1990, alla quale sia Codesta Spettabile Provincia sia il Comune di Brindisi hanno preso parte. Nello specifico, l'Autorizzazione Unica per il Progetto riconosce espressamente che la Società, in sede di terza seduta di conferenza di servizi (prot. n. 18807 del 7.06.2024 della Regione), *"ha inviato a mezzo pec al Comune di Brindisi bozza della convenzione per la*



realizzazione del progetto compensazione ambientale mediante lo sviluppo di opere pubbliche nell'ambito del progetto di cui in oggetto. In data 12/12/2023 il Comune di Brindisi con nota prot. n. 0136229/2023 invitava il proponente a riformulare la proposta e in data 19/01/2024 la società dava riscontro inviando nuova proposta di convenzione, che qui si allega.”.

xx. in questo senso, l'Autorizzazione Unica per il Progetto riporta specificamente che “*[l']obbligo a corrispondere le misure di compensazione è da ritenersi accertato nell'iter del procedimento ed è pertanto da ritenersi cogente e vincolante ai fini dell'efficacia del presente atto, potendo far riferimento alla corrispondenza versata agli atti del procedimento fin qui, anche nelle more della loro definizione formale di intesa con l'amministrazione beneficiaria”.*

Tutto ciò premesso, visto e considerato, stante l'intervenuto decorso di quasi due (2) anni dalla conclusione positiva della Conferenza di Servizi, la società **Apollo Brindisi-Gentile S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, come sopra assistita ai fini del presente atto,

RAPPRESENTA,

alla luce degli scambi intercorsi con il Comune di Brindisi e della proposta di convenzione predisposta dalla Scrivente, che tutti gli obblighi gravanti sulla Società in materia di definizione delle misure compensative ai sensi del D.M. 2010 siano stati integralmente assolti. Ne è prova il fatto che la stessa Regione Puglia abbia ritenuto non necessario attendere la mera formalizzazione dell'accordo per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica.

RAPPRESENTA ALTRESI'

a codesta Spett.le Amministrazione l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del PAUR, considerato che tutti gli adempimenti ad oggi necessari sono stati espletati – come risulta *per tabulas* – nella sede congrua prevista dalla legge, i.e. la conferenza di servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

INVITA E DIFFIDA

la Provincia di Brindisi a voler procedere senza ulteriore indugio al rilascio del PAUR in favore della stessa Società, atteso che l'iter istruttorio risulta integralmente



concluso e che sono già stati rilasciati sia il giudizio positivo di compatibilità ambientale sia l'Autorizzazione Unica, non residuando alcun ulteriore profilo ostativo all'adozione del provvedimento finale. La Scrivente, allo stesso modo, si impegna a provvedere, entro un termine congruo, alla formalizzazione della convenzione relativa alle misure compensative con il Comune di Brindisi secondo il perimetro e i contenuti essenziali già definite nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica svoltosi mediante conferenza dei servizi ex artt. 14 e ss. della L. 241/1990.

OVVERO, IN SUBORDINE, INVITA E DIFFIDA

in ogni caso, Codesta Spett.le Provincia, qualora ritenesse necessario un ulteriore presidio formale in relazione alle misure compensative – nonostante la piena disponibilità alla stipula dimostrata e formalmente dichiarata dal Comune – a procedere comunque al rilascio del PAUR in favore della Scrivente, eventualmente subordinandone l'efficacia alla sottoscrizione della convenzione relativa alle misure compensative in favore del Comune di Brindisi, in conformità ai principi di semplificazione, leale collaborazione, buon andamento dell'azione amministrativa e doverosa conclusione del procedimento entro i termini di legge, evitando un'ingiustificata dilazione nell'adozione del provvedimento finale a fronte di un'istruttoria ormai compiutamente definita.

Si resta in attesa di un cortese riscontro.

Distinti saluti.

Avv. Andrea Sticchi Damiani

Apollo Brindisi–Gentile S.r.l.